



STUDIO LEGALE FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Della docente, **LARCA' MARIA GRAZIA** nata a Piedimonte Etneo (CT) il 04/04/1973 e residente a Santa Venerina, Via Trento n. 7 (C.F.: LRCMGR73D44G597Z), rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Palermo, nella Via Catania 42 C. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER CALABRIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT

FATTO

1. La ricorrente è una docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo *ex* L. n. 107/2015 – in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c) - docente a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dal 01/07/2016 nel seguente ordine di scuola: PRIMARIA tipo posto e/o classe: Comune su posto di sostegno.(**cfr. All.1**)
2. La ricorrente, altresì presenta i seguenti titoli professionali e curriculari (**cfr. All. 2**):
 - 1) Abilitazione all'insegnamento scuola PRIMARIA conseguita tramite superamento di concorso ordinario per titoli ed esami indetto con D.D. 02/04/1999 presso CSA CATANIA, con superamento della prova di lingua INGLESE.
 - 2) Abilitazione all'insegnamento scuola INFANZIA conseguita tramite superamento di concorso ordinario per titoli ed esami indetto con D.D. 06/04/1999 presso CSA CATANIA.
 - 3) Abilitazione come PERSONALE EDUCATIVO a seguito di concorso ordinario bandito con D.D.G 28/07/2000 dal Provveditorato di PALERMO.
 - 4) Corso di perfezionamento Universitario di durata annuale, 1500 ore, 60 CFU, in “ Didattica dell'italiano”; attivato dall'università FOR.COM di ROMA nell'A.A. 2008/09 e conseguito il 18/02/2009.
 - 5) Corso di perfezionamento Universitario di durata annuale, 1500 ore, 60 CFU, in “
"Il recupero delle diverse abilità nella scuola primaria"
attivato dall'università FOR.COM di ROMA nell'A.A. 2009/10e conseguito il 23/04/2010.
 - 6) Corso di perfezionamento Universitario di durata annuale, 1500 ore, 60 CFU, attivato dall'università FOR.COM di ROMA nell'A.A. 2010/11 e conseguito il 18/04/2011.
 - 7) Corso di perfezionamento Universitario di durata annuale, 1500 ore, 60 CFU, attivato dall'università FOR.COM di ROMA nell'A.A. 2011/12 e conseguito il 30/04/2012.
 - 8) Laurea in “FILOSOFIA E STORIA” conseguita presso la Facoltà Universitaria di Catania nell'a.a. 1999/2000 in data 05/07/2000.
 - 9) La ricorrente, conseguentemente, ha presentato per l'anno scolastico 2016/2017 e per l'anno scolastico 2017/2018 e per la nuova mobilità 2018/2019 domanda di mobilità territoriale per i docenti assunti nelle fasi B e C da GAE. (**cfr. All 3**).

10) In seguito alla domanda di mobilità 2018/2019 le è stata confermata la sede di titolarità della provincia di Cosenza (cfr. **all. 4**).

11) Ma vi è di più. Al fine di comprendere l'illegittimità del potere amministrativo oggi censurato, appare utile analizzare il piano delle sequenze fattuali che ha interessato la vicenda in esame, soffermandoci opportunamente sui seguenti elementi: LA DOCENTE PRESENTA UN PUNTEGGIO GAE DI IMMISSIONE IN RUOLO PARI A PUNTI: 167 (cfr. All 5). Non solo:

A) La docente, infatti, è stata assunta attraverso il seguente canale di reclutamento: **GAE** (*id est*: graduatorie ad esaurimento) fase C.

B) L'assunzione è stata avviata, quindi, in relazione al pacchetto curriculare e professionale della ricorrente e principalmente, mediante il computo dei punteggi e dell'anzianità di servizio pre ruolo maturata.

C) La ricorrente è abilitata all'insegnamento.

D) Nelle graduatorie ad esaurimento, invero, sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti.

E) Invero, le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l'assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2016 nonché per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato.

F) La docente, quindi, ha beneficiato del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 109, lettera C della L. 107/2015.

G) E' bene a tal riguardo evidenziare che in sede di mobilità nei riguardi della ricorrente si è attivata una precipua discriminazione contemplata nella contrattazione integrativa che ha deciso di accantonare dei posti in favore dei docenti reclutati dalle GM 2012, tra l'altro meri idonei e non vincitori di concorso.

H) Un trattamento preferenziale riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti idonei al concorso 2012 ed assunti in fase C del piano straordinario di assunzioni di cui

alla L. 107/2015. Detti docenti, assunti in fase C sui posti di potenziamento e, quindi, sotto casa, hanno infatti beneficiato dell'accantonamento dei posti per essere movimentati nell'ambito della medesima provincia di assunzione, con priorità rispetto agli altri docenti anch'essi assunti nella medesima fase C del piano di assunzioni, ma reclutati dalle Gae **e ciò in assoluto spregio del TU in materia scolastica, norma imperativa.**

I) Motivo, questo, che spinge oggi l'odierna ricorrente a chiedere la disapplicazione delle norme contrattuali contrastanti con le norme imperative secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c. (Cassazione n. 5380/2002).

J) Decisione, quindi, che ha avuto come conseguenza quella di far ottenere a docenti con pochi punti il trasferimento in danno della ricorrente, con punteggi di gran lunga superiori (si rammenta punteggio GAE della ricorrente pari a 167 punti).

K) Da qui la violazione delle norme contemplate nel Testo Unico in materia scolastica e del **violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.**

L) La ricorrente, quindi, grazie anche alla recente contrattazione collettiva in sede di mobilità sarà sempre valicata da docenti con punteggio inferiore e con minor anni di servizio nella scuola (cfr. All 6 Bollettini movimenti)

M) Considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e **appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio**, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi.

N) In Seguito alla pubblicazione dell'ordinanza Ministeriale del 09/03/2018, questi chiari principi normativi, non sono stati debitamente indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli, con conseguente e grave pregiudizio per la categoria. L'atto impugnato, allora, è illegittimo e va annullato, previa sospensione dei suoi effetti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE DEL LAVORO ADITO

La ricorrente, in Assegnazione provvisoria per l'anno 2017/2018 presso la Regione Siciliana fino al 31/08/2017, attualmente svolge la prestazione di docente in Provincia di Catania (cfr. **all.**

7) Da qui la competenza per territorio di Codesto On.le Tribunale ex art 413, comma V° del cpc.

DIRITTO

1.DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. SULLA MOBILITÀ DEI DOCENTI PER L'A.S. 2018/2019 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE TESTO UNICO IN MATERIA SCOLASTICA N. 297/94 NELLA PARTE IN CUI DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA'

L'atto contestato continua a coniare una mobilità interprovinciale preferenziale in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 rispetto agli odierni ricorrenti assunti dalle GAE.

E' così accaduto che docenti con minor esperienza professionale e minor anni di servizio, in seguito a domanda volontaria di trasferimento ex art. 460 del TU in materia scolastica, hanno valicato i ricorrenti nelle fasi della mobilità, determinando grave violazione della normativa di settore che prevede il principio di scorrimento della graduatoria di mobilità in base ai titoli ed all'anzianità di servizio.

Da qui ne è derivata una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, a mente della stessa legge 107/2015, in quanto assunti prima, e comunque con maggior punteggio, dovevano avere precedenza assoluta.

Il TU in materia scolastica, invero, all'art. 463, rubricato *tabella di valutazione* prevede testualmente che: 1. *I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.*

Principi questi del tutto stravolti anche dalla recente contrattazione.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede: “3. *I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria*”. Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso venga movimentato nella fase B3 (art. 6).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato con posti accantonati.

Principio, questo, oggi confermato nell'impugnata ordinanza.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale. Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Quanto anzi specificato è illegittimo.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015). Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo. Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di “posti vacanti e

disponibili”, quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a). La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “per categoria” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria. Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori. Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, altri concorrenti con minore anzianità e partecipanti alla fase B3 (quindi successiva alla fase B1 cui partecipava la parte ricorrente) e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati nelle sedi indicate dai ricorrenti con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo agli soli ambiti della provincia di Siracusa.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della parte ricorrente. Orbene, come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"(Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.). Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono

l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) sul tema: "il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata". Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale. Per dirla con il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), "neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della *lex specialis*) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti." In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale

("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore"). Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 167 punti è rimasta ferma, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 18 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c). Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati. Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso. Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa. Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) ha determinato: 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela; 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i vecchi immessi in ruolo), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso; 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale; 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015. In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015. Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti. Ma non è tutto. Come dianzi evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto. Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il

concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso. Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che "i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...". Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa. L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

L'art. 6, e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: 1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; 2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la

disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; 3) della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”. Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: _ art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; _ art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”; _ articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”; _ articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l’accantonamento di posti in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l’assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito; • ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE EX ART. 1, COMMA 96, LETT. A), AI SENSI DELLA L. N. 107/2015.

Senza alcun recesso da quanto sopra dedotto, si contesta l'assunzione in sé dei docenti reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, laddove avvenuto, come in ispecie, oltre la posizione corrispondente ai posti messi a concorso. Infatti, come dianzi evidenziato, si tratta di concorso valevole ai soli fini dell'assunzione sui posti messi a concorso, così come previsto dal bando contenuto nel D.D.G. n. 82/2012. L'inserimento nella graduatoria senza il collocamento in posizione utile ai fini dell'assunzione non dava titolo a nulla: né al conseguimento dell'abilitazione, né ad una futura assunzione mediante lo scorrimento della stessa. Nessuno dei docenti assunti tramite lo scorrimento della graduatoria del concorso 2012 nella fase C) del piano straordinario di assunzioni è vincitore di concorso. Qualora ciò venisse contestato, in via istruttoria si chiede sin d'ora di emettere ordinanza ex art. 213 c.p.c. rivolta all'amministrazione scolastica. E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, al fine di confermare se i docenti di cui all'elenco sopra riportato sono o meno vincitori del concorso di cui al DDG 82/2012. La legge 107/2015, pertanto, nel prevedere il reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 non può che essere letta nel senso di procedere alla assunzione dei soli docenti collocatisi in posizione utile ai posti banditi (c.d. vincitori). Diversamente opinando essa sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che "le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012,

riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quantospesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)". Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenza 28.09.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017) e Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017).

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.2. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto: dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo; dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico

impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in specie non vi è traccia; della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”. Nell’ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”; articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”; articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori; • in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l’assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l’inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito; • ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

4. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON FEDE. La parte ricorrente lamenta, infine, l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio elevato, possa essere valicata da colleghi con punteggio inferiore. Da qui la totale violazione, oltre che degli artt. 462 e 463 del D.Lvo 297/94, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITÀ E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A.. Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero alla stessa fase di mobilità ed erano stati assunti – ANNI DOPO LA PARTE RICORRENTE – in fase C del piano straordinario di assunzioni dalle Gae, vantavano per di più un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente. Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 162 punti (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare). Tuttavia, parecchi docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente. Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016). Vantando un maggior punteggio ai

fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti. **(cfr. All.8e 9)**

**** ** ***

6. SULLA MANCANZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'.

Con la metodologia coniata nell'atto impugnato, sicché e ad ogni modo, non è dato sapere ai ricorrenti su quali presupposti si fonderà l'assegnazione con l'individuazione delle sedi.

In merito si osserva che secondo le previsioni contrattuali l'Amministrazione deve considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza; l'ordine in cui vanno formate le graduatorie, quindi, deve essere dato dal più alto punteggio; - operando, invece, nel modo contestato l'individuazione della sede avverrà di fatto in modo sostanzialmente casuale, dipendendo dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente.

Ciò con grave nocumento per i ricorrenti.

Occorre osservare, infatti, che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce da quanto normalmente avviene in materia di graduatorie concorsuali; - va, invero, applicato il principio di imparzialità di cui all'art.97 della Cost., fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. In merito si fa espresso richiamo: La procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza che contrasta con i cardini di imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez.IV, sent.5611/2011). In conclusione, il modus procedendi appare illegittimo, in quanto la priorità all'ordine delle preferenze non scaturisce necessariamente dalle previsioni contenute nel CCNL. Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che in punto di onere della prova spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga alla regola generale essendo in possesso di tutti i dati tecnici (cfr. Corte di Appello di Firenze con la sentenza n.234/16 - doc. 3 0).

All'interno di ciascuna fase opera il sistema delle precedenze. In secondo luogo, per ciascuna preferenza è stilata una graduatoria e l'esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio.

Non solo. L'ordine di graduatoria degli aspiranti nell'ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Pertanto la graduatoria segue l'ordine del punteggio all'intero della preferenza (ambito) indicata dall'aspirante e salvo il sistema delle precedenza. Calando siffatte regole nel caso in esame deve ritenersi la sussistenza del fumus boni juris. Per quanto espresso, infatti, la procedura di assegnazione è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del "maggior punteggio" è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

La ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità e la prova è rinvenibile proprio nella domanda allegata (**cfr. all.2**) in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza. **La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, andava valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dalla ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.**

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

La ricorrente come documentato in atti presenta un punteggio elevatissimo.

Da qui l'errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed

operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

7.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – OMESSA INDICAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL' ALGORITMO:

Il MIUR non ha mai reso noto il *modus operandi* con cui i dati della ricorrente sono stati gestiti dal *software* del MIUR (cd Algoritmo). Da qui, pertanto, la violazione del principio di trasparenza per l'elaborazione dei dati della mobilità, al fine di consentire ai docenti interessati il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal D. L.vo 33/2013. Ora, è interessante considerare che tali principi sono stati anche ritenuti meritevoli di attenzione dal Tar del Lazio, con la sentenza 3769, depositata il 22 marzo 2017 (cfr. all. 10). Il GA, in particolare, ha affermato che l'algoritmo con il quale il [Miur](#) ha determinato i trasferimenti interprovinciali del personale docente integra gli estremi di un documento accessibile e, pertanto, deve essere reso pubblico, non sussistendo al riguardo preclusioni legate alla tutela della proprietà intellettuale. Il Tar ha così ordinato al ministero dell'Istruzione di rendere noto il sistema di calcolo finito sotto accusa per aver gestito lo scorso anno la [mobilità dei docenti](#).

Nella specie, il Tar ha definito il software che gestisce l'algoritmo come atto amministrativo informatico: *“In ordine alla qualificazione del software che gestisce l'algoritmo di cui trattasi in termini di atto amministrativo si ritiene necessario - premesso tutto quanto in precedenza rilevato al riguardo, che, nella sostanza integra le conclusioni del ragionamento al riguardo - proprio attesa la novità e la complessità della questione, soffermarsi più diffusamente sulla natura del cd. atto amministrativo informatico. Ed ancora: E' evidente, infatti, che la mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento in lingua italiana non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito e conseguentemente deve essere ordinato all'amministrazione*



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

di procedere nei termini di cui al dispositivo che segue al rilascio a parte ricorrente di copia del linguaggio sorgente del software che gestisce l'algoritmo relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 di cui all'O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016.

Appare evidente allora che le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è **stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate.**

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente **Larcà**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) In via principale e nel merito, previa disapplicazione del CCNI allegato contrastante con la norma imperativa del TU in materia scolastica, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in uno degli ambiti – i primi sei – indicati dalla stessa come da domanda di mobilità allegata, giusta il punteggio dalla stessa maturato.
- 2) Dichiarare che la docente nelle operazioni di mobilità è stata superata dai docenti con punteggio inferiore come da bollettini allegati.
- 3) Condannare il MIUR a far valere il principio delle preferenze negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda per l'a.s.2017/2018, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a concorrenti che abbiano conseguito minor punteggio.

4) In via principale, dichiarare il diritto della ricorrente di ad essere valutata nelle operazioni di mobilità l'anzianità di servizio maturata, al fine di far valere il principio delle preferenze negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda per l'a.s. 2016/2017, nonché per l'imminente mobilità 2018/2019 secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a concorrenti che abbiano conseguito minor punteggio.

5) Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa : Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dalla ricorrente.

6) Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione.

7) Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi in formato digitale, come da indice allegato:

1. Contratto di lavoro.
2. Titoli professionali e curriculari-
3. Domanda di mobilità.
4. Esito mobilità
5. GAE
6. Bollettini movimenti dove risultano colleghi con punteggio inferiore.



STUDIO LEGALE FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

7. Assegnazione provvisoria.
8. Giurisprudenza favorevole.
9. Tribunale di Palermo sentenza n. 2419/2017 resa in caso identico.
10. Sentenza Algoritmo.
11. CCNI scuola 2017/2018 + Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016.
12. CCNL 2016/2017.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it)

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente; Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione d'Ambito indicato prioritariamente dalla ricorrente, di cui alla domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore. Rilevato che, La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa; L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *“... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ...”* (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178- 179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formulano

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Catania in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1. Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet delle seguenti amministrazioni:

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER CALABRIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato non è stato versato nella misura di Euro 259,00.

Palermo, addì 10 luglio 2018

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano